

ALLEGATO A

Disposizioni procedurali relative all'ammissibilità del subentro totale e parziale nell'ambito della sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"

1 Definizioni

Cessione: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente l'azienda.

Cedente: il soggetto che cede totalmente o parzialmente l'azienda.

Cessionario: il soggetto al quale è ceduta l'azienda o parte di essa.

Subentro: presa in carico da parte del cessionario degli impegni assunti dal cedente, a seguito di cessione totale o parziale dell'azienda, o a seguito di decesso del beneficiario.

2 Cessione totale

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Il trasferimento di tutti i terreni facenti capo all'UTE oggetto di impegno, anche in caso di mantenimento dell'UTE originaria, si configura come cessione totale dell'UTE e ne segue pertanto le regole.

2.1 Disposizioni per la sottomisura 10.1 per impegni agroclimaticoambientali a superficie e misura 11 "Agricoltura biologica"

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- 1) il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- 2) l'UTE acquisita (o l'allevamento per le misure a capo) ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE o dell'allevamento in questione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato

pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Per le misure a capo il subentro nell'impegno è possibile solo a livello di razza a impegno all'interno dell'UPZ oggetto di domanda e a condizione che il trasferimento interessi un solo cessionario.

Se il cessionario possiede una UTE (o una razza che può essere oggetto di impegno in base al tipo di operazione 10.1.4) ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE o una sola UPZ, l'impegno grava sull'intera UTE o UPZ; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente.

Per i tipi di operazione 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 limitatamente alle specie arboree e per la misura 11, il cessionario, se il bando lo consente, potrà presentare domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio (cfr. par. 3.1 dell'allegato A alla DGR 511/2016).

Per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.4 e 10.1.5 limitatamente alle specie erbacee, il cessionario alla prima domanda di pagamento potrà richiedere un incremento del premio ai sensi del par. 4.2 della DGR 511/2016 e s.m.i.

Per la misura 11 è necessario che, durante il perfezionamento della cessione, le condizioni di ammissibilità (iscrizione all'EROB) siano mantenute, pertanto la cancellazione del cedente all'EROB deve essere concomitante o posteriore alla prima notifica da parte del cessionario.

2.2 Disposizioni per la misura 13 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici"

Il subentro nell'impegno è possibile solo nei casi di modifica della ragione sociale o di decesso del beneficiario e passaggio della conduzione agli eredi. Alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

3 Cessione parziale

Nel caso di cessione parziale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

3.1 Tipi di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" e 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" limitatamente alle specie erbacee

Per il tipo di operazione 10.1.1 e 10.1.5 per le quali la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione, numero di ettari e varietà coltivate (10.1.5), la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

3.2 Tipi di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici", 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" limitatamente alle specie arboree e misura 11 "Agricoltura biologica "

Per i tipi di operazione e misure che comportano la fissità delle parcelle e l'obbligo del rispetto degli impegni su tutta l'UTE, in caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

1. la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.
2. le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario di alcun tipo di operazione/ misura. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione/misura; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente. Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno ma le

superfici già in possesso del cessionario possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione come stabilito dal par. “Domande di aiuto, di pagamento e di estensione” della DGR n. 511/2016.

Per la misura 11 è necessario che, durante il perfezionamento della cessione, le condizioni di ammissibilità (iscrizione all’elenco degli operatori biologici) siano mantenute, pertanto la cancellazione del cedente all'EROB deve essere concomitante o posteriore alla prima notifica da parte del cessionario.

3.3 Tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”

Il tipo di operazione 10.1.3 comporta la fissità delle parcelle nel rispetto di una percentuale minima (40%) soggetta ad impegno riferita alle superfici a pascolo dell'UTE. Qualsiasi riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme già erogate; riduzioni al di sotto della percentuale minima comportano la decadenza dalla misura.

Ferma restando la percentuale minima a impegno in capo al cedente, si possono verificare i seguenti casi:

1. la cessione delle superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.
2. le superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario di alcun tipo di operazione; in tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente. Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse, fermo restando il rispetto dell'impegno su almeno il 40% delle superfici a pascolo. Le superfici già in possesso del concessionario e soggette ad impegno a seguito del subentro possono essere ammesse a pagamento solo con l'ammissione della domanda di estensione come stabilito dal par. “Domande di aiuto, di pagamento e di estensione” della DGR n. 511/2016.

3.4 Tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche autoctone animali per la conservazione della biodiversità”

In caso di cessione parziale, per il tipo di operazione 10.1.4 il passaggio di animali che fanno parte della/e UPZ a impegno si configura come semplice variazione nel numero dei capi.

3.5 Trasferimento di terreni tra soggetti beneficiari di tipi di operazioni/misure diverse

Il trasferimento di superfici da un beneficiario di un tipo di operazione, ad altro beneficiario di altro

tipo di operazione o misura è sempre possibile nei casi in cui si abbia un beneficio significativo per l'ambiente. Rientrano in questa fattispecie le seguenti conversioni:

- passaggio di terreni assoggettati ad impegno nell'ambito dei tipi di operazione 10.1.3 e 10.1.5 (arboree) ad aziende ad impegno nell'ambito del tipo di operazione 10.1.2 o della misura 11
- passaggio di terreni assoggettati ad impegno nell'ambito del tipo di operazione 10.1.2 ad aziende ad impegno nell'ambito della misura 11

In questi casi il soggetto che acquisisce le superfici estende il proprio impegno a dette superfici che tuttavia non ricevono alcun pagamento, fatta salva la possibilità di presentazione di domanda di estensione. Trattandosi di un miglioramento nella gestione ambientale dei terreni trasferiti, non si procede ad alcun recupero nei confronti del soggetto beneficiario che ha ceduto le superfici stesse. Il soggetto che cede i terreni deve comunque rispettare le condizioni di ammissibilità che hanno permesso l'accesso al regime di aiuto.

I trasferimenti di terreni tra soggetti beneficiari di tipologie di operazioni/misure che non rientrano nelle tipologie di conversione sopra descritte, sono trattati:

- per il cessionario: come semplici acquisizioni o come estensioni di superfici, secondo le specifiche disposizioni per tipo di operazione/misura
- per il cedente: come alienazione di superfici, con conseguenze diverse secondo le specifiche disposizioni per tipo di operazione/misura

3.6 Casi particolari di acquisizione di superfici

I tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3 prevedono una percentuale minima di superficie (di seminativi o pascoli) ad impegno. Qualora vi sia un aumento netto delle superfici aziendali a seguito di acquisizione di terreni o acquisizione di UTE gravate da impegno, la superficie a impegno necessaria a raggiungere la nuova percentuale minima deve essere garantita a partire dall'annualità successiva a quella in cui avviene il subentro o l'acquisizione di superfici.

4 Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario

4.1 Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agroclimaticoambientali"

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto

4.2 Misura 11 "Agricoltura biologica"

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda

di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria.

Le condizioni di ammissibilità devono essere sempre mantenute, pertanto la cancellazione del beneficiario iniziale dall'elenco degli operatori biologici deve essere concomitante o posteriore alla prima notifica da parte del/gli erede/i.

Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto

4.3 Misura 13 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici"

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.